



# COMUNE DI CASTAGNARO

PROVINCIA DI VERONA

Via D. Alighieri 210 – C.A.P. 37043 - Codice Fiscale 82005890239 - Partita I.V.A. 01640550230

IL SINDACO

n. 1050 di protocollo

Castagnaro,

08/02/2017

ORDINANZA SINDACALE N. 5/2017

**OGGETTO: TAGLIO VEGETAZIONE, SIEPI E RAMI SPORGENTI AI MARGINI DEI MARCIAPIEDI, DELLE AREE DI SOSTA DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI E VICINALI NONCHE' SPAZI AD USO PUBBLICO.**

## IL SINDACO

**RILEVATO** che, ai bordi delle strade comunali, è crescente e spesso incontrollato il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale o i marciapiedi, invadendoli e creando conseguentemente ostacolo e limitazione all'uso dei marciapiedi stessi, ostruendo altresì il campo visivo agli utenti della strada nonché la leggibilità della segnaletica.

**SOTTOLINEATO** che presso curve e incroci stradali, le siepi, i cespugli e le alberature non devono elevarsi oltre il metro dal piano stradale e tutto ciò per 20 metri lineari prima dell'inizio della curva e degli incroci, da entrambi i lati dei due sensi di marcia.

**RITENUTO** che tali inosservanze costituiscono potenziale grave pericolo alla circolazione stradale e al transito ciclabile e pedonale.

**VISTA** l'Ordinanza della Provincia di Verona – Area Funzionale Manutenzione Patrimonio Edilizio e Rete Viaria Provinciale – Servizio Programmazione, Controllo, Amministrazione n. 476/2016 del 13.12.2016 "Manutenzione/potatura siepi ed alberature lungo le strade provinciali".

**VISTI** gli articoli n. 892 (distanze per gli alberi) e n. 894 (alberi a distanza non legale) del Codice Civile.

**VISTI** gli articoli 29 e 7 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360 (disposizioni correttive ed integrative al Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni.

**VISTO** il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali".

## ORDINA

**1. Ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni posti lungo le strade comunali e vicinali nonché adiacenti agli spazi d'uso pubblico sull'intero territorio comunale**, la potatura delle siepi e il taglio dei rami e arbusti che si protendono oltre il confine, che nascondono la segnaletica o che in ogni caso ne compromettono la leggibilità, nonché il rispetto delle distanze previste dalla normativa vigente in materia per la loro messa a dimora. Nel caso in cui il fogliame degli alberi piantati in terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile al fine di evitare che i pedoni, i ciclisti ed i veicoli in generale possano scivolare sul sedimento vegetale.

Presso curve ed incroci stradali, le siepi, le ramaglie e le alberature non devono elevarsi oltre il metro dal piano stradale e tutto ciò per un tratto di 20 (venti) metri lineari prima dell'inizio delle curve e degli incroci da entrambi i lati dei due sensi di marcia. Nel caso in cui gli alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto d'intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari e/o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

**2. Ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni delle aree contigue alle strade comunali e spazi pubblici**, il taglio o la potatura degli alberi e delle siepi che protendono le proprie fronde sulla sede stradale o sui marciapiedi. I lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogniqualvolta avvenga un'invasione nella proprietà pubblica.

**3.** Il termine per ottemperare alla presente ordinanza è fissato al **15 giugno di ogni anno e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità in relazione a quanto sopra specificato nonché stabilito da normative vigenti in materia.**

**4.** Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, i lavori di taglio e/o potatura potranno essere eseguiti d'ufficio dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, **con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori** degli immobili e dei terreni medesimi.

## MOTIVAZIONE

L'utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di avere un'ottima visibilità, e nulla deve intralciare il suo percorso.

Affinché questo sia possibile, il proprietario o il fittavolo di terreno confinante con le strade comunali e/o gli spazi pubblici ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti.

Resta inteso che in caso di danni provocati a persone, cose o veicoli, dalla caduta di rami, piante, il proprietario del sito resta l'unico responsabile sia civilmente che penalmente.

## SANZIONI

I trasgressori della presente Ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa prevista dalla legge 689/81, n. 689 ai sensi dell'art.7bis del D.Lgs. 267/2000 da un minimo di euro 25,00 a un massimo di euro 500,00, oltre le spese necessarie a far effettuare a cura di questo Comune e con idonei mezzi meccanici ed attrezzature, la potatura delle siepi in questione così come previsto dal punto 4.

L'Ufficio di Polizia Locale e gli Agenti/Ufficiali della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente Ordinanza. In caso di inadempienza gli Agenti/Ufficiali della Forza Pubblica provvederanno ad elevare verbale di contravvenzione ed a darne immediata segnalazione all'Ufficio Lavori Pubblici per l'esecuzione dei necessari lavori con rivalsa delle spese sostenute a carico dei contravventori.

## DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line nonché sul sito Internet comunale e divulgata con pubblici manifesti distribuiti sul territorio comunale.

Che la presente Ordinanza venga trasmessa:

- Ai Responsabili dell'Area Tecnico-Manutentiva e dell'Area Edilizia privata;
- Alle Forze dell'Ordine di Castagnaro;
- Alla Polizia locale dell'Ente;
- All'Area manutenzione patrimonio edilizio e rete viaria provinciale di Verona.

## INFORMA

Che l'amministrazione competente è il Comune di CASTAGNARO (VR).

Che ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della legge 241/90 il Responsabile del procedimento è il Geom. Dionigi Spedo, Responsabile Area Edilizia privata, tel. 0442 682815 fax 0442 682814 e-mail ediliziaprivata@comunedicastagnaro.it.

Che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 241/90, contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Venezia (Legge n. 1034 del 06.12.1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971).

- 8 FEB. 2017



IL SINDACO  
Andrea Trivellato